

Ai fini della presente disposizione si intende:

a) per Filiera brassicola regionale: l'insieme di attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto "birra artigianale", come normativamente definita dall'articolo 2 comma 4 bis della Legge 1354/1962, che si svolgono nell'ambito geografico della Regione, all'interno della quale debbono avvenire tutte le attività della filiera, come oggetto del progetto di filiera e relativo accordo di cui in appresso, salvo i processi e prodotti qui tassativamente elencati:

1) Processi: maltazione; attività consulenziali, di attestazione, controllo, misurazione, certificazione e analoghe; attività accessorie non strettamente necessarie alla realizzazione del prodotto.

2) Prodotti: coadiuvanti di processo ed additivi; imballaggi e contenitori, incluse relative etichette, avvisi o analoghi; lieviti.

b) Progetto di Filiera brassicola: strumento attraverso il quale attuare l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle filiere, l'aumento della distintività delle produzioni e la coesione e l'integrazione dei sistemi socioeconomici territoriali. Il progetto di filiera si configura come l'insieme coordinato ed organico delle operazioni di filiera alle quali partecipa un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera produttiva brassicola. Il progetto di filiera presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipano una pluralità di soggetti. I soggetti in questione devono esser collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche. Il progetto di filiera deve avere i seguenti elementi obbligatori:

1) svilupparsi nell'ambito di una singola filiera brassicola regionale;

2) dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti;

3) prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici.

c) Accordo di Filiera brassicola: l'accordo di cui alla lettera b). L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati:

1) i soggetti partecipanti all'accordo; l'accordo è stipulato fra il microbirrificio (titolare di licenza doganale e relativo codice accisa), che assume il ruolo beneficiario del logo, e le imprese che agiscono negli anelli della specifica filiera;

2) le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";

3) i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;

4) i quantitativi complessivi della birra/e cui l'accordo è riferito;

5) la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura pari alla durata di concessione del logo.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.